

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' odierna
udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa

DA

[REDACTED], rapp. e dif. dall'avv.to Vera Maria Ruggiero, con cui elett.te
domicilia in Pompei, alla via Parroco Federico 40 presso lo studio dell'avv.to C.
Loster, giusta procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif. dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] con cui elett.te domicilia in [REDACTED] alla via [REDACTED], giusta
procura in atti,

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 2/2/17 [REDACTED] ha adito questo giudice, esponendo di
essere Segretario Comunale di fascia A del Comune di [REDACTED] e di aver
chiesto all'ente, con nota datata 15/7/15, il pagamento dei diritti di rogito fino a
quel momento maturati per i contratti indicati in ricorso, ottenendo risposta
negativa con nota del 5/2/16. Dedotta l'esistenza del suo diritto a percepire i
diritti di rogito in virtù dell'art. 10 del DL 90/14 (come convertito in L. 114/14),

dell'art. 97 – comma 4 – lett. c del D. Lgs. 267/00, dell'art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali del 16/5/01 e dell'art. 25 del CCNL Dirigenza comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/2/06, rivendicato il diritto non solo per gli atti rogati nel 2015 ma anche per quelli del 2016, ha concluso come da pagine 9 e 10 del ricorso.

Si è costituito il Comune di [REDACTED] contestando la prospettazione attorea in diritto, sostenendo - come enunciato dalla giurisprudenza contabile - che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C e che gli stessi esulano dalla retribuzione tabellare. Ha concluso come da pagina 8 e 9 della memoria. Concesso termine per note, all'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, sulle conclusioni in atti, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza con i motivi della sentenza.

La domanda va accolta nei sensi di seguito precisati.

L'art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, dispone che "... negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento...".

Tale norma elimina, per i segretari comunali che operino in enti in cui sono presenti figure dirigenziali, la voce stipendiale dei diritti di rogito.

tali quindi da giustificare l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (valevole per i Dirigenti) anche con riferimento alla funzione rogante.

Invece, negli enti locali ove la Dirigenza non è presente, non potendosi evidentemente applicare il citato "galleggiamento", il minor importo della retribuzione di posizione assegnata dal C.C.N.L. ai Segretari di fascia A o B esclude l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, con la conseguenza che - in tale ultimo caso - i diritti di rogito vanno senz'altro riconosciuti al segretario.

Perciò, soltanto nel caso in cui nella sede di segreteria comunale siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, e per effetto del cd. "galleggiamento", i segretari medesimi saranno equiparati, quanto a stipendio e indennità di posizione, ai Dirigenti stessi, con la conseguenza che non potranno essere loro riconosciuti i diritti di rogito; al contrario, nell'ipotesi in cui la sede sia priva di dipendenti con qualifica dirigenziale, non potendosi applicare il c.d. galleggiamento, il trattamento retributivo del segretario comunale sarà solo parzialmente equipollente a quello dei Dirigenti (essendo allo stesso equiparato quanto alla retribuzione tabellare e non invece quanto alla retribuzione di posizione), talché i diritti di rogito vanno riconosciuti al segretario a prescindere dalla fascia di appartenenza.

La norma così interpretata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'articolo 37, lettera g), del C.C.N.L. dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la struttura della retribuzione, inserisce - come detto - anche i diritti di segreteria.

In ogni caso, la Corte costituzionale, in un passo della motivazione della sentenza n. 75/16, afferma quanto segue: "Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti ... ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito".

La chiarezza del testo normativo induce ad escludere interpretazioni diverse fondate sulla finalità in ipotesi perseguita dal legislatore; ne consegue il dissenso dalla decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che nell'adunanza del 4 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito, anche nei Comuni privi di dirigenti, spettano solo ai segretari di fascia C. Questa interpretazione, infatti, tiene conto, più che del testo normativo, dalla necessità di preferire "l'esigenza di maggiori entrate degli enti" rispetto all'interesse "particolare del segretario comunale".

Ora, passando al caso di specie, non è in contestazione che, presso il Comune di [redacted], non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, come peraltro ammesso espressamente dalla difesa dell'ente locale. In presenza di tale situazione, alla Dr.ssa [redacted] non si potrebbe applicare la cd. clausola di galleggiamento.

Quanto all'eccezione di parte resistente secondo cui l'importo dovuto deve essere determinato al netto e non al lordo, è da tenere presente l'orientamento costante della Cassazione (ex plurimis, sentenza n. 18044/15), in base al quale "l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali,



sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo".

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell'ente convenuto.

Riguardo all'importo dovuto, va rilevato che lo stesso può essere riconosciuto "in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento", come stabilito dall'art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. Il Comune resistente ha eccepito nella sua memoria di costituzione che la somma per gli anni 2015 e 2016 dovrebbe essere pari ad € [REDACTED] per ogni singola annualità (vedi pagina 8 della memoria). La ricorrente non ha contestato specificamente per tutto il corso del giudizio l'affermazione dell'ente locale.

Poiché non è stato provato che la cifra richiesta dalla ricorrente rientri nel limite del quinto dello stipendio in godimento, va ritenuto che l'importo dovuto sia quello indicato dal Comune di [REDACTED] anche in assenza di contestazioni specifiche sul punto da parte della [REDACTED]

All'esito del giudizio, pertanto, va disposta la condanna del Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.

La presenza di orientamenti contrastanti anche nella giurisprudenza di merito riguardo alla questione affrontata in questo giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Comune di [redacted] in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di [redacted] della somma di € [redacted], oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;

b) compensa le spese di lite.

Torre Annunziata, 29/11/2017

Il Giudice del lavoro

Aldo Rizzo